

pag. 1 di 4

ALLEGATO B DISCIPLINA DELLE GARANZIE INERENTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, EOLICI E DI ACCUMULO C.D. BESS IN MODALITÀ STAND ALONE

1. Introduzione

Al fine di garantire la Regione o il Comune (in base alla competenza stabilita dal D.lgs n. 190/2024) in merito all'esecuzione delle opere di messa in pristino dei luoghi a fine vita dell'impianto, il soggetto intestatario del titolo autorizzativo, di seguito "soggetto obbligato", deve presentare una garanzia fideiussoria conforme a quanto previsto dal D.M. MISE 10 settembre 2010, punto 13.1, lettera j) e alle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni costituiscono norme di dettaglio della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone, stipulate a favore della Regione del Veneto o del Comune, di seguito "ente autorizzante" e trovano applicazione, esclusivamente per le sopra citate tipologie di intervento, le disposizioni dettate in allegato A alla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012.

2. Tipologie di garanzia e modalità di presentazione

Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di impianti:

- impianti fotovoltaici a terra, agrovoltaici ed eolici elencati in Allegato A, B, C del D.Lgs. n. 190/2024;
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale c.d. BESS in configurazione stand alone, qualora si tratti di impianti elencati in Allegato C, Sez. I, lettera u) del D.Lgs. n. 190/2024, aventi potenza inferiore o pari a 200 MW.

La garanzia, a carico del soggetto obbligato, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori all'ente autorizzante, alternativamente nella forma di:

- ➤ fideiussione bancaria rilasciata da una banca ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici e operanti nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS.

Il contratto di garanzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente (estensione.p7m) sia da parte del garante, sia da parte del soggetto obbligato, deve essere trasmesso all'ente autorizzante a mezzo di posta elettronica certificata.

In alternativa alla firma digitale, la garanzia potrà essere sottoscritta con firma autografa e trasmessa in formato cartaceo a mezzo di raccomandata A/R, corriere espresso o consegna a mano. Si precisa che, in questo caso, è richiesta l'autentica notarile della firma del soggetto garante.

L'ente autorizzante attesterà la regolare costituzione della garanzia mediante specifica nota formale.

3. Oggetto e importo della garanzia

Per la stima dei costi di dismissione dell'impianto, delle opere di connessione di utenza e per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché relativamente alle tipologie di garanzie finanziarie ammissibili, occorre tener conto dei seguenti indirizzi:

a) per gli impianti assoggettati ad attività libera che prevedono occupazione di suolo libero non ancora antropizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 190/2024, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o ai comuni





pag. 2 di 4

territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa il cui importo è posto pari ai costi di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente;

- b) per gli impianti da abilitare ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 190/2024, secondo le indicazioni di cui alla lettera i) del comma 4 dello stesso articolo 8, l'importo della polizza fideiussoria è posto pari al costo di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all'interno della relazione tecnica allegata all'istanza di procedura abilitativa semplificata;
- c) per gli impianti da autorizzare ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024, secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera d), dello stesso articolo 9, le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta a favore delle amministrazioni procedenti sono poste pari al costo di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all'interno all'istanza di autorizzazione unica.

L'oggetto della garanzia deve corrispondere a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo quanto indicato in precedenza.

L'importo della garanzia è pari ai costi specificatamente quantificati, come precisato al presente punto, comprensivi di oneri fiscali, nella misura di legge, e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.

Il piano di ripristino, nei casi previsti di PAS e AU, è approvato in sede di conferenza di servizi.

Parimenti, all'atto di approvazione di modifiche al progetto assentito con l'Autorizzazione Unica, nel caso in cui queste incidano anche sul Piano di ripristino, il proponente presenta all'Ente autorizzante:

- a) nel caso di modifiche sostanziali che richiedono l'emissione di nuova Autorizzazione Unica, l'aggiornamento della garanzia in essere, conformemente ai costi quantificati nel nuovo Piano di ripristino;
- b) nel caso di modifiche non sostanziali che non richiedano l'emissione di nuova AU, una dichiarazione di rilevanza/irrilevanza sulla garanzia in essere.

4. Rivalutazione quinquennale

L'importo della fideiussione bancaria/polizza assicurativa, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di ripristino, deve essere rivalutato sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

5. Durata

La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto obbligato.

E' possibile prestare più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale. In tal caso, entro 180 giorni precedenti alla scadenza del contratto, il soggetto obbligato deve presentare all'ente autorizzante un nuovo contratto di garanzia oppure un'appendice di proroga integrativa della polizza originaria.

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione/denominazione sociale, indirizzo, etc.).

Nel caso di garanzia avente durata pari a quella del titolo abilitativo, entro 180 giorni dalla scadenza del primo quinquennio e di ogni successivo quinquennio, deve essere prodotto il contratto di garanzia





pag. 3 di 4

rivalutato nell'importo.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- a. costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia;
- b. decorrenza dell'ulteriore termine di tre anni di efficacia della garanzia (da prevedere nel caso di garanzia di durata quinquennale), non regolarmente rinnovata alla scadenza;
- c. apposito provvedimento da parte dell'ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo della garanzia a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

6. Dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie

Il soggetto obbligato deve comunicare all'ente autorizzante e all'Autorità incaricata dei controlli ambientali la data di cessazione di esercizio dell'impianto.

La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data di fine esercizio dell'impianto. S'intende comunque conclusa la vita utile dell'impianto trascorsi dodici mesi dall'ultima immissione in rete dell'energia elettrica, fatte salve documentate cause di forza maggiore.

Il medesimo soggetto, contestualmente alla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto, deve altresì presentare all'Ente autorizzante ed all'Autorità incaricata dei controlli ambientali, il piano esecutivo conforme al "Piano di ripristino" già approvato con l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale, nonché l'eventuale riconversione produttiva delle opere e delle attrezzature dismesse.

Il piano esecutivo deve essere approvato dall'ente autorizzante entro 30 giorni dalla presentazione. Decorsi detti termini ed in assenza di eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Ente autorizzante, il piano si intende approvato.

La dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto approvato, deve essere quindi conclusa entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano esecutivo.

Eseguiti i lavori, il soggetto obbligato presenta richiesta di svincolo della garanzia.

Il provvedimento di svincolo della garanzia da parte dell'ente autorizzante deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatte salve le verifiche della puntuale realizzazione delle opere di ripristino dei luoghi da parte dell'ente autorizzante e dell'Autorità incaricata dei controlli ambientali.

Nel caso in cui non vengano realizzati gli interventi o quelli realizzati non risultino conformi al piano esecutivo approvato, l'ente autorizzante fissa un congruo termine entro il quale devono essere effettuate le opere, conformemente al piano approvato. Trascorso inutilmente detto termine l'ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione degli interventi di ripristino.

Analogamente, nel caso in cui non venga presentato il piano esecutivo nei termini previsti, l'ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione degli interventi.

Si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 615 del 08/05/2018 "Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003 – D.M. MISE 10.09.2010, p. 13.1, lett. J). Procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili" che contiene le procedure di dettaglio relative all'effettiva demolizione dell'impianto e messa in pristino dei luoghi interessati dallo stesso.

7. Inadempimento dell'obbligo di prestazione di garanzia e decadenza del titolo autorizzativo





pag. 4 di 4

Sono causa di decadenza del titolo autorizzativo la mancata presentazione all'ente autorizzante:

- a) del contratto di garanzia, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell'impianto, almeno 180 giorni prima del termine di efficacia della stessa:
- c) del contratto di garanzia rivalutato nell'importo, nel caso di garanzia di durata pari al titolo autorizzativo, da prodursi ogni quinquennio almeno 180 giorni prima della scadenza di tale intervallo temporale.

Alla mancata presentazione del contratto di garanzia è equiparata, quale causa di decadenza del titolo autorizzativo, la carenza degli elementi essenziali previsti.

In tali fattispecie l'ente autorizzante provvede a dichiarare la decadenza del titolo autorizzativo, dandone comunicazione al soggetto intestatario del titolo stesso, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora l'ente autorizzante accetti le motivazioni addotte, il soggetto intestatario obbligato dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni alla presentazione del contratto di garanzia; in caso contrario si conclude il procedimento di decadenza, con provvedimento espresso, che sarà comunicato anche agli altri Soggetti ed Amministrazioni interessate.

Almeno 60 giorni prima della notifica del provvedimento di decadenza, nei casi di cui alle lettere b) e c), il soggetto obbligato deve presentare il piano esecutivo, come previsto al precedente punto 6. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dall'art. 11 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) che disciplinano le sanzioni amministrative per la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili.



